



COMUNE DI SAN CIPIRELLO

Città Metropolitana di PALERMO

REVISORE UNICO

Verbale n. 17/2024

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L'articolo **193 del TUEL** prevede che:

“1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.

*2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il **31 luglio di ciascun anno**, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:*

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità' accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.

4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo”.

L'articolo **175 comma 8** del TUEL prevede che *“mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il **31 luglio di ciascun anno**, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio”.*

Rilevato che il regolamento di contabilità dell'ente non ha previsto una diversa periodicità per la salvaguardia degli equilibri di bilancio rispetto al termine del 31 luglio.

Al fine di monitorare l'andamento completo della gestione mantenendo l'equilibrio economico finanziario, gli enti locali devono attestare:

- il rispetto del principio del pareggio di bilancio;
- il rispetto di tutti gli equilibri cui il bilancio è sottoposto;
- la congruità della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto sia alla normativa vigente sia all'andamento delle entrate soggette a svalutazione;
- la congruità del fondo rischi passività potenziali e dell'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

Nel caso di accertamento negativo, gli enti devono adottare contestualmente:

- le misure necessarie al ripristino del pareggio, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, della gestione dei residui ed anche della gestione di cassa;
- i provvedimenti di ripiano di eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 del TUEL;
- l'adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione, nel caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui, o iscritto nel bilancio di previsione, in relazione a eventuali variazioni di bilancio che si rendessero necessarie;
- le misure per integrare il fondo rischi passività potenziali e l'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

L'operazione di ricognizione sottoposta all'analisi del Consiglio Comunale ha pertanto una triplice finalità:

- verificare, prendendo in considerazione ogni aspetto della gestione finanziaria, il permanere degli equilibri generali di bilancio;
- intervenire, qualora gli equilibri di bilancio siano intaccati, deliberando le misure idonee a ripristinare la situazione di pareggio;
- monitorare, tramite l'analisi della situazione contabile attuale, lo stato di attuazione dei programmi generali intrapresi dall'Ente.

(in caso di applicazione dell'avanzo richiamare)

L'articolo 187, comma 2 del D.Lgs. 267/2000 dispone "1. Il risultato d'amministrazione è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati....

2. La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi dell'art. 186 e quantificato ai sensi del comma 1, può essere utilizzato con provvedimento di variazione al bilancio, per le finalità di seguito indicate:

- a) per la copertura di debiti fuori bilancio;*

- b) *per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;*
- c) *per il finanziamento di spese d'investimento;*
- d) *per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;*
- e) *per l'estinzione anticipata dei prestiti.*

3 bis L'avanzo di amministrazione non vincolato non può essere utilizzato nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli artt. 195 e 222, fatto salvo l'utilizzo per provvedimenti di riequilibrio di cui all'art.193".

L'allegato n. 4/1 al D.Lgs.n.118/2011 "Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio", punto 4.2 "Gli strumenti della programmazione degli enti locali" prevede che: "Gli strumenti di programmazione degli enti locali sono: ... g) lo schema di delibera di assestamento del bilancio, il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, deliberarsi da parte del Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno".

Verbale n. 17/2024

Oggetto: Parere su salvaguardia degli equilibri di bilancio e assestamento generale di bilancio 2024/2026

PREMESSA

In data 27/06/2024 con deliberazione n. 29 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione 2024-2026 (cfr parere/verbale n.5 del 11/06/2024), trasmesso in BDAP con relativa certificazione in data 08/06/2024.

In data 11/09/2024 con deliberazione n. 32 il Consiglio Comunale ha approvato il rendiconto 2023 (cfr relazione /verbale n. 9 del 19/08/2024), trasmesso in BDAP con relativa certificazione in data 24/09/2024 determinando un risultato di amministrazione di euro 9.895.070,48 così composto:

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2023:		9.895.070,48
Parte accantonata ⁽³⁾		
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/.... ⁽⁴⁾		6.334.992,69
Accantonamento residui perenti al 31/12/.... (solo per le regioni) ⁽⁵⁾		
Fondo anticipazioni liquidità		
Fondo perdite società partecipate		
Fondo contezioso		991.149,29
Altri accantonamenti		221.144,73
	Totale parte accantonata (B)	7.547.286,71
Parte vincolata		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		361.353,47
Vincoli derivanti da trasferimenti		147.794,06
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente		
Altri vincoli		11.804,91
	Totale parte vincolata (C)	520.952,44
Parte destinata agli investimenti		
	Totale parte destinata agli investimenti (D)	24.050,45
	Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	1.802.780,88
	F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto ⁽⁶⁾	0,00
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare ⁽⁶⁾		

L'Ente ha approvato le tariffe Tari per il 2024¹, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, con deliberazione n. 28 del 27/06/2024 del Consiglio Comunale.

Altresì, l'Ente ha modificato il regolamento per la disciplina della tassa rifiuti (TARI), ai sensi della deliberazione ARERA n. 15/2022/R/RIF del 18/01/2022, per il 2024 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 18/04/2024.

Dopo l'approvazione del bilancio di previsione il Consiglio Comunale non ha approvato alcuna variazioni di bilancio.

¹ Emendamento decreto "superbonus" emendamento Anci approvato su Proroga termini deliberazioni Tari "In deroga a quanto previsto dall'art. 3, comma 5-quinquies, del d.l. 228/2021, come convertito in L. 25 febbraio 2022, n. 15, i Comuni, per l'annualità 2024, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 giugno. Sono in ogni caso valide ed efficaci le deliberazioni di cui al periodo precedente eventualmente intervenute tra il 1° maggio 2024 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto."

Dopo l'approvazione del bilancio di previsione, la Giunta comunale, ai sensi dell'art. 176 del Tuel e del punto 8.12) del principio contabile applicato n. 4.2 al D.Lgs. 118/2011, non ha adottato alcun atto deliberativo comportanti prelievi dal Fondo di Riserva.

La Giunta non ha effettuato variazioni di sua competenza ai sensi dell'art.175 TUEL: comma 5 bis lettera d) variazioni dotazione di cassa.

Il Responsabile del Servizio Finanziario ha comunicato le seguenti variazioni che sono di sua competenza ai sensi dell'art. 175, comma 5 – quater lettera a), T.U.E.L:

- Determinazione n. 63 del 25/07/2024 “Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 2023 ai sensi dell'art.3 comma 4 d.lgs.23/06/2011 n. 118. Determinazione del fondo pluriennale vincolato e conseguenti variazioni di bilancio”.

Il Responsabile dell'Area I Affari generali con determinazione dirigenziale:

- Determinazione n. 31 del 17/10/2024 – AREA 1 – Affari generali - Variazione compensative ai sensi dell'art. 175 del d.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare il comma 5-quater, lett. a);
- Determinazione n. 29 del 09/10/2024 – AREA 1 – Affari generali - Variazione compensative ai sensi dell'art. 175 del d.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare il comma 5-quater, lett. a);

Le variazioni di bilancio sopra rilevate non hanno inciso in maniera determinante sulla consistenza del fondo cassa finale.

Fino alla data odierna risulta applicata, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 187 del Tuel, una quota di avanzo di amministrazione pari a 9.895.070,48 così composta:

fondi accantonati	per euro 7.547.286,71;
fondi vincolati	per euro 520.952,44;
fondi destinati agli investimenti	per euro 24.050,45;
fondi disponibili/liberi	per euro 1.802.780,88.

L'Ente *ha* adeguato il bilancio di previsione 2024/2026 in base all'esito del congruaggio Covid-19 come da DM 8/02/2024, la somma di euro 25.371,20 non utilizzate è stata accantonata nell'avanzo di amministrazione dell'esercizio ed applicate in sede di salvaguardia al bilancio di previsione 2024 per la progressiva restituzione allo stato.

L'Ente *ha* adeguato il bilancio di previsione 2024/2026 in base a quanto previsto dal Decreto 29/03/2024 sul riparto del contributo alla finanza pubblica: in sede di salvaguardia l'Ente ha previsto gli appositi stanziamenti come da allegato C e D del decreto concorso finanza pubblica;

PNRR

L'Organo di Revisione *ha condiviso* con gli uffici competente la "Tabella Pnrr" come approvata dalla deliberazione Delibera n. 8/SEZAUT/2024/INPR "Questionario e linee guida per la relazione dell'organo di revisione economico finanziaria dei comuni, delle città metropolitane e delle province, sul rendiconto 2023". La tabella è relativa al riscontro dello stato di attuazione degli interventi finanziati con risorse PNRR tramite la valutazione dell'avanzamento finanziario dei progetti alla data del 31/12/2023 e quello procedurale al 30/06/2024².

Per quanto riguarda l'avanzamento finanziario alla data del 30/06/2024 si forniscono i seguenti dati:

Tabella PNRR

	"PNRR - M1 - C1 - INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" "Misura 1.4.1 - ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - COMUNI (Aprile 2022)" esperienza del Cittadino nei servizi pubblici
	"PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" - Misura 1.4.3 - Adozione app IO" Comuni Aprile 2022
	ABILITAZIONE AL CLOUD DELLE PA LOCALI - COMUNI "Abilitazione al cloud per le PA Locali" Comuni Aprile 2022"
	1.4.4 "Estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale - SPID CIE" Comuni Aprile 2022
	PAGOPA
	Misura 1.4.5 'Piattaforma Notifiche Digitali
	PROGETTO DI MANUTENZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE ECOSOSTENIBILE DEL POLO SPORTIVO COMUNALE DI CONTRADA BASSETTO per € 2.250.000,00

² Per la compilazione della "Tabella PNRR" l'Organo di revisione deve entrare nel sito della Corte dei conti, area Servizi, link: <https://servizionline.corteconti.it/> e accedere alla piattaforma dedicata ai questionari di finanza territoriale "Questionari Finanza Territoriale", tramite utenza SPID, ove, sarà presente la voce "Tabella PNRR 2024", con riferimento a ogni singolo ente, con la possibilità di essere indirizzati a una pagina dedicata contenente la "Nota metodologica" con le istruzioni per la compilazione. Non sono ammesse differenti modalità di trasmissione né per il questionario, né per la tabella PNRR.

L'Organo di Revisione *ha verificato* la corretta alimentazione del sistema ReGiS e portale PAdigitale2026 con i dati di programmazione ed avanzamento procedurale, fisico e finanziario.

L'Organo di Revisione ha accertato l'avvenuta predisposizione da parte dell'Ente di appositi capitoli all'interno del piano esecutivo di gestione (ai sensi dell'art. 3, co. 3, DM 11 ottobre 2021) al fine di garantire l'individuazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento specifico, garantendo così il tracciamento dei vincoli di competenza e di cassa. Per ogni intervento è stato previsto uno specifico stanziamento sia in entrata che in uscita

L'Ente non ha previsto di richiedere ulteriori anticipazioni al MEF ai sensi della Circolare 21/2024. L'ente ad oggi non si è avvalso della circolare 21/2024 in merito ad anticipazioni.

L'organo di revisione ha inviato alla Corte dei Conti la tabella PNRR relativa al bilancio di previsione 2024/2026.

ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE

L'Organo di Revisione prende atto che alla proposta di deliberazione sono allegati i seguenti documenti:

- a. la stampa del conto del bilancio.
- b. la **dichiarazione di insussistenza** dei debiti fuori bilancio rilasciata dai responsabili dei servizi **o di esistenza** di debiti con proposta di riconoscimento e finanziamento;
- c. la dichiarazione dei responsabili dei servizi e del responsabile del servizio finanziario attestante che non si profilano variazioni sostanziali nella consistenza dei residui attivi e passivi, rispetto alle determinazioni effettuate all'atto dell'approvazione del rendiconto;
- d. il fondo di cassa, così come risultante dalle scritture del Tesoriere alla data del 07/11/2024 con evidenziazione del saldo di cassa vincolata;
- e. la dimostrazione della congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel bilancio di previsione;
- f. il prospetto dimostrativo del rispetto degli equilibri di bilancio secondo quanto stabilito dal D.Lgs 118/2011;
- g. le attestazioni sui tempi di pagamento (indicatore di ritardo e di tempestività) nonché dello stock di debiti commerciali del primo e secondo trimestre del 2024.

L'Organo di Revisione procede all'esame della documentazione relativa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, effettuata dall'Ente, come indicato anche dal principio della programmazione allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, punto 4.2 lettera g);

Dagli atti a corredo dell'operazione emerge che **non sono stati** segnalati debiti fuori bilancio da ripianare.

I Responsabili dei Servizi non hanno segnalato, l'esistenza di situazioni che possono generare squilibrio di parte corrente e/o capitale, di competenza e/o nella gestione dei residui, e per quanto riguarda la gestione della cassa dell'Ente.

VERIFICA ACCANTONAMENTI

L'Organo di Revisione *ha verificato* che l'importo del fondo di riserva ancora disponibile è pari ad euro 20.338,15 su uno stanziamento totale nella missione 20, programma 1 pari ad euro 1.381.685,37.

L'Organo di Revisione *ha verificato* che l'importo indicato nel prospetto del FCDE corrisponde a quello indicato nella missione 20, programma 2, e nel prospetto degli equilibri. Si conferma l'importo del FCDE adeguato alla data della salvaguardia che da euro 1.144.616,70 passerà ad euro 1.142.353,31.

L'Organo di Revisione *ha verificato* la regolarità del calcolo del FCDE. In merito alla congruità degli accantonamenti del fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione e nell'avanzo di amministrazione, l'accantonamento risulta congruo in base alla verifica dell'andamento delle entrate come da principio contabile 4/2 (cfr ..allegato....).

L'Organo di Revisione ha verificato la congruità dello stanziamento alla missione 20, programma 3, del fondo rischi contenzioso.

L'Organo di Revisione ha verificato la congruità dello stanziamento alla missione 20, programma 3 del fondo rischi passività potenziali, anche tenuto conto dell'importo confluito nel risultato di amministrazione 2023.

codice di bilancio	ca p.	ar t.	denominazione	asestato CO	da impegnare CO
20.03-1.10.01.99.999	8902	0	FONDO PASSIVITA' POTENZIALI	15.000,00	15.000,00
20.03-1.03.02.01.001	8904	0	FONDO INDENNITA' DI FINE MANDATO	2.586,30	2.586,30
20.03-1.10.01.04.001	8905	1	FONDO ACCANTONAMENTI PER RINNOVI CONTRATTUALI	19.010,32	19.010,32
20.03-1.10.01.99.999	8906	0	FONDO SPESE LEGALI		
20.03-1.10.01.99.999	8907	0	FONDO GARANZIA DEBITI COMMERCIALI	57.468,71	57.468,71
20.03-1.10.01.06.001	8907	1	FONDO GARANZIA DEBITI COMMERCIALI		
	0	0		94.065,33	94.065,33

Il controllo sugli equilibri è integrato con il controllo sugli organismi partecipati.

Tutti gli organismi partecipati hanno approvato i propri bilanci d'esercizio al 31/12/2023, e dal loro risultato emerge (o non emerge) la necessità di effettuare o integrare gli accantonamenti richiesti dall'articolo 21 del D.Lgs. 175/2016.

- L'ente ha approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 50 del 04/07/2024 approvato l'elenco enti, aziende e società costituenti il gap e definizione perimetro di consolidamento per la predisposizione del bilancio consolidato esercizio 2023;
- con deliberazione del consiglio comunale n. 24 del 26/06/2024 ha effettuato la Razionalizzazione Periodica delle partecipazioni pubbliche detenute al 31 dicembre 2022 - art. 20 D.Lgs n. 175 del 19/08/2016 e s.m.i.;

Si dà atto, inoltre che:

- l'indicatore di ritardo trimestrale al 24/10/2024 risultante dall'AREA RGS è pari ad 9,41 giorni;
- lo stock di debiti commerciali scaduti e non pagati al 24/10/2024 risultante dall'AREA RGS è pari ad euro 623.701,84, come da certificazione RGS;
- l'indicatore di tempestività dei pagamenti trimestrale è pari ad 9,33 giorni;

CONCLUSIONE

Tutto ciò premesso, l'Organo di Revisione:

visto

- l'art. 193 (salvaguardia degli equilibri di bilancio) del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);
- l'art. 175, comma 8 (variazione di assestamento generale), del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);
- il punto 4.2, lettera g), dell'Allegato 4/1 D.Lgs. n. 118/2011;
- il D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);
- il D.Lgs. n. 118/2011 e gli allegati principi contabili;
- il vigente Statuto dell'Ente;
- i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi e contenuti nella proposta di deliberazione in parola ex art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL);

verificato

- il permanere degli equilibri di bilancio, della gestione di competenza e di quella in conto residui;
- l'inesistenza di altri debiti fuori bilancio, oltre quelli da riconoscere alla data odierna;
- che l'equilibrio di bilancio è garantito attraverso una copertura congrua, coerente ed attendibile delle previsioni di bilancio per gli anni 2024-2026;
- che l'impostazione del bilancio 2024-2026 è tale da garantire il rispetto del saldo di competenza d'esercizio non negativo come da nuovi prospetti di cui al D.M. 01 agosto 2019;

esprime

parere favorevole sulla proposta di deliberazione relativa agli equilibri di bilancio, sia in conto competenza che in conto residui ed esprime il parere favorevole alla variazione di bilancio di previsione proposta.

Si raccomanda di monitorare, prendendo in considerazione ogni aspetto della gestione finanziaria, il permanere degli equilibri generali di bilancio al fine di intervenire, qualora gli equilibri di bilancio lo richiedano, deliberando le misure idonee a ripristinare la situazione di pareggio e monitorare altresì, tramite l'analisi della situazione contabile attuale, lo stato di attuazione dei programmi generali intrapresi dall'Ente.

Letto, confermato, sottoscritto.

Lì, 13/11/2024

L'Organo di Revisione Economico Finanziaria dell'Ente

Dott. Giuseppe Trunfio